

1999



2004

---

*commissione per gli affari costituzionali*

**FINALE  
A5-0212/2002**

30 maggio 2002

**\*\*\***

## **RACCOMANDAZIONE**

sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'Atto recante elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA,, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8964/2002 - C5-0225/2002 - 2002/0807(AVC))

commissione per gli affari costituzionali

Relatore: José María Gil-Robles Gil-Delgado

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE .....	8

Con lettera del 23 maggio 2002, il Consiglio ha richiesto il parere conforme del Parlamento, a norma dell'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE, sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'Atto recante l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8964/2002 - 2002/0807(AVC)).

Nella seduta del 29 maggio 2002, il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di aver deferito tale progetto alla commissione per gli affari costituzionali per l'esame di merito (C5-0225/2002).

Nella riunione del 26 marzo 2002, la commissione per gli affari costituzionali ha nominato relatore José María Gil-Robles Gil-Delgado

Nelle riunioni del 26 marzo 2002, 23 e 28 maggio 2002, ha esaminato il progetto di raccomandazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Jo Leinen e Ursula Schleicher (vicepresidenti), José María Gil-Robles Gil-Delgado (relatore), Teresa Almeida Garrett, Margrietus J. van den Berg (in sostituzione di Enrique Barón Crespo), Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Jean-Louis Bourlanges (in sostituzione di François Bayrou), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Lone Dybkjær, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hanja Maij-Weggen, Iñigo Méndez de Vigo, Gérard Onesta, Jacques F. Poos (in sostituzione di Jean-Maurice Dehousse), Reinhard Rack (in sostituzione di The Lord Inglewood), Dimitris Tsatsos, Johannes Voggenhuber, Karl von Wogau (in sostituzione di Daniel J. Hannan), Joachim Wuermeling (in sostituzione di Antonio Tajani).

La raccomandazione è stata depositata il 30 maggio 2002. .

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio che modifica l'Atto recante l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (8964/2002 - 2002/0807(AVC))**

(Procedura del parere conforme)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (8964/2002 – 2002/807(AVC),
- visto l'articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo,
- visto l'articolo 21, paragrafo 3 del trattato CECA,
- visto l'articolo 108, paragrafo 3 del trattato Euratom,
- visto l'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE,
- vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma all'articolo 190, paragrafo 4 del trattato CE (C5-0225/2002),
- vista la propria risoluzione del 15 luglio 1998 sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale comprendente principi comuni per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo, in particolare il paragrafo 7 riguardante "l'obiettivo della parità uomo/donna"<sup>1</sup>,
- vista la propria risoluzione del 18 gennaio 2001 sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, relativa alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale<sup>2</sup>,
- visto l'articolo 86 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0212/2002),
- A. considerando che il progetto di decisione del Consiglio riprende, spesso sotto diversa redazione, gli elementi sostanziali della proposta elaborata dal Parlamento europeo tolte due eccezioni,
- B. considerando che la Convenzione dovrebbe occuparsi dei problemi strettamente connessi con l'elezione dei deputati europei che non possono essere disciplinati nel contesto dell'Atto rivisto, in particolare l'aggiornamento del Protocollo sui privilegi e le immunità,

---

<sup>1</sup> GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.

<sup>2</sup> GU C 262 del 18.9.2001, pag. 248.

- C. considerando che la redazione proposta dal Consiglio riguardo all'introduzione di circoscrizioni territoriali prevede la possibilità di circoscrizioni elettorali in funzione delle caratteristiche nazionali, che gli Stati membri possono costituire circoscrizioni per l'elezione al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare nell'insieme il carattere proporzionale del sistema elettorale e che l'interpretazione di tale formulazione non deve, per effetto delle soglie elettorali in caso di ripartizione territoriale, pregiudicare la rappresentanza proporzionale delle famiglie politiche considerate a livello dello Stato membro,
- D. deplorando che la circoscrizione unica europea proposta dal Parlamento europeo per l'elezione del 10% dei propri seggi non sarà realizzata per la prossima elezione al Parlamento europeo, insiste sulla necessità di introdurre tale circoscrizione unica in occasione del riesame delle disposizioni dell'Atto previsto all'allegato B, (soppressione), dato che l'impatto del prossimo allargamento sarà prevedibilmente conosciuto al momento di detto riesame,
- E. considerando che il riesame delle disposizioni dell'Atto previsto all'allegato B dovrà rispettare il principio di parità tra uomini e donne onde garantire una rappresentanza equilibrata dei due sessi,
- F. considerando auspicabile che in occasione delle future campagne elettorali i partiti politici europei annuncino il candidato alla presidenza della Commissione che propongono di far eleggere - o se del caso nominare - da parte del Parlamento europeo, cosa che permetterebbe di accelerare il processo di europeizzazione delle campagne elettorali e soprattutto consentirebbe ai cittadini di cogliere meglio il valore delle elezioni,
- G. deplorando che il Consiglio non sia riuscito a giungere ad un accordo su una data precisa per le elezioni europee, cosa che avrebbe potuto aumentare considerevolmente l'afflusso alle urne, ritiene necessario che siano avviati nuovi negoziati al riguardo, visto che il testo proposto amplia il periodo previsto per le elezioni europee permettendo in tal modo di fissarne la data nel mese di maggio, come auspicato dal Parlamento europeo,
- H. considerando auspicabile che gli Stati membri, in occasione dell'applicazione delle disposizioni dell'Atto e nel quadro delle proprie normative elettorali, amplino le possibilità di espressione del voto, ad esempio introducendo la possibilità di votare per posta o per via elettronica, al fine di accrescere la partecipazione alle elezioni europee,
- I. considerando pertanto che il progetto del Consiglio rappresenta allo stato attuale delle cose un compromesso accettabile, che consente di avanzare verso un sistema elettorale più omogeneo e che esso è completato da una dichiarazione del Regno Unito che garantisce l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews sul voto dell'elettorato di Gibilterra e da una dichiarazione del Consiglio e della Commissione che prendono atto di detta dichiarazione, soluzione questa che consente di risolvere un problema delicato e di cui il Parlamento europeo prende atto con soddisfazione,
1. dà il suo parere conforme sulla modifica dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

## **B. MOTIVAZIONE**

1. Originariamente il trattato CE indicava all'articolo 138, paragrafo 3 che "il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri".
2. A partire dal 1960, anno in cui venne adottato all'unanimità un progetto di convenzione sull'elezione dell'Assemblea parlamentare europea a suffragio universale diretto (relatori gli onn. Battista, Dehousse (padre), Faure, Schuijt e Metzger), il Parlamento europeo ha infatti elaborato svariate relazioni (relatori: on. Patijn nel 1975, on. Seitlinger nel 1982, on. De Gucht nel 1991 e nel 1993) che si sono arenate sul tavolo del Consiglio.
3. Per cercare di uscire dallo stallo il trattato di Amsterdam ha aggiunto all'articolo 138, paragrafo 3 del trattato CE quanto segue: "(...) procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri". Questo articolo è adesso diventato l'articolo 190, paragrafo 4, del trattato CE.
4. In risposta al nuovo articolo così completato e sulla base della relazione della Commissione per gli affari istituzionali del PE (A4-0212/98; relatore on. Georgios Anastassopoulos), il PE ha adottato nella sessione di luglio 1998 una risoluzione sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale comprendente principi comuni per l'elezione dei deputati al PE, approvando il progetto di Atto ad hoc che vi è allegato.
5. Dopo lunghe discussioni e trattative il Consiglio è finalmente riuscito a raggiungere un accordo su un progetto di decisione che modifica l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 e completato da: a) una dichiarazione del Regno Unito che garantisce l'esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews<sup>1</sup> sul voto dell'elettorato di Gibilterra; b) una dichiarazione del Consiglio e della Commissione che prendono atto di tale dichiarazione e c) una dichiarazione del Consiglio (Allegato B) sotto forma di clausola che fissa una data per il riesame delle disposizioni dell'Atto modificato.
6. Il Consiglio ha trasmesso al Parlamento un testo che introduce nell'Atto del 1976 la maggior parte delle proposte del Parlamento europeo, segnatamente<sup>2</sup>
  - i) il principio del voto proporzionale con scrutinio di lista preferenziale facoltativo in ciascuno Stato,
  - ii) l'incompatibilità della qualità di membro di un parlamento nazionale e di membro del Parlamento europeo (con eccezioni per il Regno Unito e per l'Irlanda fino all'elezione del 2009),

---

<sup>1</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Matthews contro Regno Unito (domanda n. 24833/94), sentenza emessa a Strasburgo il 18 febbraio 1999.

<sup>2</sup> Una tabella comparativa delle proposte del Parlamento e del progetto di testo del Consiglio è allegata alla presente motivazione.



- iii) la facoltà per ciascuno Stato membro di fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla campagna elettorale,
- iv) la facoltà per ciascuno Stato membro di costituire circoscrizioni territoriali senza pregiudicare il carattere proporzionale del voto (il Parlamento ha tuttavia reso obbligatoria tale territorializzazione per gli Stati membri la cui popolazione è superiore a 20 milioni di abitanti).
7. L'articolo del progetto del Parlamento che prevedeva che il 10% del totale dei seggi del Parlamento sarà assegnato con scrutinio di lista di tipo proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati membri dell'Unione europea a partire dalle elezioni europee che si svolgeranno nel 2009 non è stato accolto. Il relatore ritiene che il riesame dell'Atto che dovrà aver luogo prima delle elezioni del 2009, potrebbe consentire l'introduzione o il rigetto definitivo della lista europea alla luce dell'impatto dell'allargamento sulla rappresentanza degli Stati membri, impatto che non si può minimizzare.
8. Il relatore ritiene altresì che l'assenza di questa lista unica potrebbe essere in parte compensata qualora i partiti decidessero di incentrare le campagne elettorali europee sul nome del candidato alla presidenza della Commissione, che il Consiglio avrà da proporre al Parlamento, consentendo con ciò ai cittadini di cogliere meglio il valore dell'elezione e rafforzando probabilmente la partecipazione elettorale. Egli proporrà quindi di riprendere tale punto nei considerando della risoluzione.
9. Il Parlamento aveva proposto nella risoluzione che approvava il suo testo che la data delle elezioni europee venisse fissata nel mese di maggio per consentire una maggiore partecipazione elettorale evitando il periodo delle vacanze scolastiche estive che in vari Stati membri cominciano all'inizio di giugno. Non avendo potuto raggiungere l'unanimità degli Stati membri su una data precisa, il Consiglio non ha accolto tale proposta, ma ha allargato il ventaglio temporale previsto per la fissazione del periodo elettorale nel nuovo articolo 11 (che sostituirebbe l'articolo 10 dell'Atto), il che potrebbe in futuro consentire di anticipare le elezioni nel mese di maggio qualora non si potesse trovare una data accettabile per tutti.
10. Nella sua risoluzione il Parlamento aveva ricordato anche l'obiettivo della parità uomini/donne nelle liste per le elezioni europee sottolineando che la sua realizzazione compete in primo luogo ai partiti politici. Il relatore propone di ribadire tale obiettivo e di inserire ancora una volta tale responsabilità nei considerando della risoluzione che dà parere conforme.
11. Il Consiglio propone inoltre di passare al vaglio l'Atto del 1976 per adeguarlo ai cambiamenti introdotti dai trattati approvati da quella data in poi nelle istituzioni e organi dell'Unione aggiungendovi altre utili precisazioni<sup>1</sup>.
12. Il relatore ritiene alla luce dell'analisi dei punti precedenti che il progetto del Consiglio rappresenta un compromesso accettabile allo stato attuale delle cose, che consente di avanzare verso un sistema elettorale più omogeneo e che la presidenza belga deve essere felicitata per averlo raggiunto.

---

<sup>1</sup> Si veda la tabella comparativa allegata.

13. Tali complimenti devono essere altresì estesi alla presidenza spagnola che è riuscita a rimuovere l'ultimo ostacolo che bloccava il compromesso arrivando a una soluzione con il Regno Unito per quanto riguarda l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Matthews sul voto dell'elettorato di Gibilterra, i cui abitanti potranno finalmente partecipare alle elezioni europee.
14. Tali considerazioni inducono il relatore a chiedere al Parlamento europeo di concedere parere conforme al progetto del Consiglio, uscendo così da una situazione di stallo che persiste da lunghi anni nonostante gli sforzi ripetuti profusi.